

- 31 -

33

A dire del Terranova Antonino fu Giuseppe, il Giuliano, alquanti giorni prima del 1° maggio 1947, in giorno approssimativamente indicato tra il 16 ed il 20 aprile, gli avrebbe parlato dell'azione che intendeva compiere contro la folla che si sarebbe radunata a Portella della Ginestra in occasione della celebrazione della festa del Lavoro.

L'azione dunque era stata già progettata prima, anche se fu soltanto dopo avere ricevuto la lettera che il Giuliano affrettò i tempi e si decise ad agire senza ulteriori indugi.

A ritenere ciò soccorrono pure i memoriali del Giuliano.

Ne esistono due agli atti del processo celebratosi a Viterbo.

In tutte e due gli scritti, sicuramente provenienti dal Giuliano, questi si occupa della strage di Portella della Ginestra, e pur cercando di accreditare una sua particolare tesi difensiva, accenna nel primo che fu già verso i primi di aprile che nella sua mente sorse e prese consistenza il piano di punizione contro i comunisti e che verso la metà dello stesso mese ebbe notizia precisa che quanto a lui era stato riferito intorno all'attività dei comunisti rispondeva a verità, ma è da rilevare che in tale primo memoriale, che appare scritto pochi giorni prima dell'inizio del primo dibattimento dinanzi alla Corte di Assise di Viterbo, il Giuliano non accenna affatto di avere agito per mandato ricevuto da altri, mentre nel secondo memoriale, che appare scritto quando già erano stati esauriti in quel dibattimento gli interrogatori di tutti gli imputati e pochi giorni prima della sua fine, si parla di mandato, ma solo per escluderlo, negandosi dal Giuliano che egli abbia in quella contingenza agito per soddisfare interessi altrui.

Vero è che si è parlato da Gaspare Pisciotta, sempre a Viterbo, di diverse notizie, relative ai nomi degli autori materiali e dei corrieri morali, contenute in un terzo e più genuino e più veritiero



- 32 -

047 34

memoriale, ma il fatto stesso che di tale memoriale nulla si è accertato, dispensa dall'occuparsene.

Dimostrato così come nè della famosa lettera, nè dalle non meno famose propalazioni del Pisciotta e dei suoi compagni di delitto e di ventura, possano trarsi elementi decisivi ai fini della prova a carico dei supposti mandanti, occorre appena accennare come siano privi della benchè minima efficacia probatoria gli altri elementi pur indicati dall'Avv. Montalbano nella sua sienunzia a carico dei tre parlamentari monarchici.

Che il Giuliano abbia consigliato al Genovese, nelle elezioni del 1948, di votare per la monarchia e che il Genovese abbia potuto ricollegare la lettera al partito monarchico non signififica già che la lettera provenisse dai tre monarchici.

Poco importa poi che in una lettera anonima pervenuta al Montalbano in epoca anteriore alla celebrazione del processo di Viterbo ed andata poi distrutta, e quindi non suscettiva neppure di superficiale disamina, siano stati fatti proprio i nomi del Cusumano, dell'Alleata e del Leone Marchesano quali mandanti. Ed infatti nessun valoroso neppure di semplice indizio, può attribuirsi a delle incontrollate accuse anonime, che potevano peraltro riferirsi anche a delle voci correnti nel pubblico e comunque incontrollate ed incontrollabili.

Non è dato poi vedere qual'importanza possa processualmente attribuirsi alle rivelazioni provenienti da una *indagine*, poco conta se professionista o dilettante, che interro gava i morti per avere notizie sui vivi, e che da tali sue misteriose comunicazioni con l'oltretomba avrebbe assunto elementi tali da potere ricollegare la dolorosa scomparsa del figliolletto del figlio figliastro dell'On. Montalbano all'attività politica da *ufficio* svolta anche contro il banditismo.

In quanto poi alle minacce fatte allo stesso denunciante per indurlo a recedere dalla lotta intrapresa a mezzo della stampa



- 35 -

ad al ~~peccatum~~ parlamento siciliano per far luce sui mandanti della strage di Portella della Ginestra, è mestiere riconoscere che nulla autorizza ad attribuirle ai tre deputati monarchici, tanto più che, venuta meno la prova della loro asserta correità nel gravissimo delitto, viene a cadere altresì il presupposto dal quale poteva per illazione dedursi che autori delle minacce -fatte per altro/- da individui rimasti del tutto sconosciuti - fossero proprio loro, come i soli interessati a far cessare una campagna ad essi ostile.

Il richiamo infine ai vari articoli apparsi su vari giornali relativamente ai mandanti non può certo servire ad altro che a soddisfare una curiosità giornalistica, non potendosi certo pretendere di trarre dagli articoli stessi alcun serio elemento di prova ai fini del presente processo.

Ma -fus rilevato già al processo di Viterbo ed è facile anche oggi obiettare- perchè mai allora Giuliano avrebbe agito come agli?

Ogni azione umana ha un movente ed un fine; non si agisce senza un motivo, senza una finalità da perseguire. E l'indagine sulla causale può essere talvolta anche di decisiva importanza.

Nel caso in esame però tale indagine appare del tutto irrilevante.

Ed in vero quale che sia stata, tra le tante causali profilate e possibili, la vera causale che in definitiva spinse il bandito di Montelepre a consumare l'orrenda strage (lotta ad oltranza contro il comunismo che egli sempre mostrò di odiare e di osteggiare, usurpazione dei poteri di polizia devoluti allo Stato come da altri si disse, risentimento per i risultati delle elezioni regionali, vanchezza di attirare su di sé, con un'azione clamorosa, l'attenzione del mondo politico presentandosi come il dobollatore del comunismo, speranza di trarre da un tale gesto notevolmente vantaggi per sé e per i suoi gregari soprattutto al fine di ottenere con un'amnistia un'amnistia sanatoria di tutte un delittuoso passato, problema della terra inteso vuoi come difesa del latifondo e dei latifondisti vuoi

- 47 -

come misura di sicurezza per il temuto probabile capovolgimento della situazione dovuto al sopravvento che sulla terra prendeva bno, in quella zona, i comunisti, costringendo i banditi a sloggiare ed a cercare rifugio sulle più inaccessibili montagne), sia stata una delle dette causalità o siano state più insieme od è addirittura tutte in maggiore o minor misura concorrenti, rimane sempre vero e certo che non può mai desumersi dalla causale la prova di un manda-to da parte di alcuna delle menzionate personalità politiche.

Così come è fermo è certo che, malgrado le propalazioni del Pisciotta e dei suoi compagni, malgrado la lettera e la sua correla-zione al delitto, non si hanno elementi per affermare che dalla compiuta istruzione abbiano acquistato concretezza e consistenza le accuse lanciate contro gli anzidetti uomini politici.

Rapporti poterono anche intercorrere tra determinati partiti ed uomini politici ed il bandito di Montelepre, che si atteggiava allora a signore assoluto della zona in cui scorazzava, pressoché indisturbato, con la sua banda, seminando lutti e terrori e vivendo del provento di azioni delittuosie.

Ma non è questo che interessa accertare. Tale indagine, che potrebbe essere utile sotto il profilo del costume politico e della correttezza democratica, è ~~anz~~ irrilevante in questa sede.

Come si è già sopra accennato quello che ora conta accertare è — e soltanto — se da parte degli uomini politici, i cui i nomi nativi sono stati già più volte fatti, risultati spiegata — in ordine alla strage ~~dei~~ di Portella della Ginestra — una qualsiasi attività comunque concretizzantesi in una qualsiasi forma di correità morale.

Sotto questo particolare profilo, che — conviene ancora una volta ripeterlo — è l'unico profilo sotto il quale vanno guardati i fatti in esame, le risultanze dell'espletata istruttoria hanno dato esito del tutto negativo.

Si impone dunque l'archiviazione degli atti.

E non soltanto nei confronti di tutti i menzionati uomini po-



- 35 -

politici (Scelba, Mattarella, Alliata, Leone Marchesano, Cusumano, Goloso, Varvaro, Li Causi), ed anche dello Aiello ~~ed anche di Montalbano~~ ³⁷ ~~già~~ per quanto detto a proposito della denuncia dell'Imbrociano, ma altresì nei confronti dello ispettore Messana e dello stesso denunziante Montalbano, contro il quale sono state proposte le citate querele e denunce per diffamazione e calunnia.

Relativamente al Messana occorre accennare che gli elementi di accusa sono - e soltanto - quelli denunciati dall'On. Montalbano e già sopra testualmente trascritti. Ma è facile allora il rilievo che trattasi di fatti e circostanze che, se anche ineguabilmente influenti ai fini di un'inchiesta che si proponesse di far luce nell'attività e sui metodi della polizia nei riguardi del banditismo con particolare riferimento al "fenomeno Giuliano", sono del tutto irrilevanti in questa sede, non potendosi mai da essi ragionevolmente desumere, non diciamo la prova, ma neppure il sospetto di una qualsiasi connivenza tra l'ispettore Messana ed il suo confidente bandito Ferreri in ordine alla strage di Portella della Ginestra.

Relativamente al Montalbano è opportuno rilevare:

1) Ber la calunnia - Sostanzialmente il Montalbano ha posto a base della sua denuncia alcune circostanze che erano di processo di Viterbo e come tali già di pubblico dominio e che egli non aveva motivo di ritenere infondate, tanto più che - come si è sopra accennato - nello stesso processo risultarono inconfutabilmente provate altre circostanze, pur gravi ed a prima vista inattendibili, palesemente anch'esse dallo stesso bandito Gaspare Pisciotta.

I nuovi elementi prospettati dal Montalbano come da lui direttamente acquisiti, sono - come si è visto - ben povera cosa sul terreno della prova e nulla comunque autorizza a ritenere che siano stati maliziosamente inventati, mentre è certo in ogni caso che questi nuovi elementi - da soli - non sarebbero mai stati tali da provocare l'impiego di un procedimento penale.

E' risaputo poi che elemento essenziale per la sussistenza del



- 36 -

501

delitto di calunnia è - quando al dolo - la consapevolezza dell'innocenza dell'inculpato: il calunniatore cioè deve sapere che il fatto, oggetto dell'incriminazione, non è stato mai commesso da alcuno ovvero che l'inculpato non vi ha preso in alcun modo parte.

E la giurisprudenza più autorovolo ha insegnato: che il requisito della consapevolezza dell'innocenza non implica affatto che, per denunciare legittimamente una persona, si debba avere la prova materiale, assoluta, della di lei colpevolezza, potendo benissimo una denuncia poggiare su indizi anche incerti, sempre che non temerariamente inconcludenti o non maliziosamente inventati; che neppure il dubbio, quando sia onesto e sincero, equivale alla scienza dell'innocenza, anche perché ogni inculpazione per quanto appariva seria e fondata, è sempre e necessariamente di per sé stessa dubbia, finché non sia intervenuta, a conferirle certezza, la pronuncia del giudice; che la mera colpa, cioè la denuncia soltanto imprudente, non basta per l'imputabilità del delitto di calunnia.

Pesta tali premesse non è chi non veda quanto infondate siano le denunce per calunnia.

2) Per la diffamazione a mezzo della stampa-

La pubblicazione incriminata è costituita da "una lettera al direttore" apparsa sul quotidiano "L'Unità" del 14 ottobre 1951 e nella quale il Montalbano preannunziava una mozione che, nella sua qualità di parlamentare, egli avrebbe svolto nella prossima seduta dell'Assemblea Regionale Siciliana, onde contribuire a far luce sulla scottante questione dei mandanti della strage di Portella della Ginestra, questione già notoriamente di pubblico dominio per i larghi resoconti delle risultanze del processo fatti dalla stampa di tutta Italia.

La mozione fu poi in effetti svolta in sede di assemblea e sotto il manto dell'immunità parlamentare, e fu solo in tale

ff

vede che furono specificatamente precisati i fatti e le circostanze che formarono più tardi oggetto della denuncia all'autorità giudiziaria.

Or ritiene il requirente che nella lettera incriminata, considerata in sé stessa e per il suo contenuto e per il fine da cui fu mosso colui che la scrisse, non si riscontrano elementi tali da integrare - obiettivamente e subiettivamente - gli estremi del delitto di diffamazione, il che giustifica in pieno la richiesta di archiviazione delle querele.

=P.Q.M.=

IL PROCURATORE GENERALE

chiede che la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo, provvedendo sulle denunce e querele sopra indicate ed in applicazione dell'art. 74 C.P.P., voglia ordinare la trasmissione degli atti all'archivio.

Palermo 31 agosto 1953

IL SOST.PROC. GENERALE

(Dr. Pietro Scaglione)

Visto

IL PROCURATORE GENERALE

[Signature]

PAGINA BIANCA



DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

atti dal 514 al 529

PAGINA BIANCA

5/53

5/4

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria
composta dai Sigg. Cassata Dr. Luigi - Presidente - Urso
Dr. Andrea Consigliere - Mauro Dr. Antonino - Consigliere
relatore ed estensore
ha emesso il seguente

D E C R E T O

negli atti relativi

- a) alla denuncia proposta dal Prof. Giuseppe Montalbano contro Gianfranco Alliata, Tommaso Leone Marchesano e Giacomo Cusumano Geloso e contro l'Ispettore Generale di P.S. Messana.
 - b) alla denuncia proposta da Gaspare Pisciotta ed altri imputati del processo di Viterbo contro gli anzidetti uomini politici (Alliata, Leone Marchesano e Cusumano Geloso) nonché contro gli On/ li Mario Scelba e Bernardo Mattarella -
 - c) alla denuncia proposta dal giornalista Vincenzo Caputo a carico del deputato regionale Avv. Antonino Varvaro, del Senatore Girolamo Li Causi e dell'On/ le Mario Scelba - (Vol. 2°)
 - d) alla denuncia proposta da Imbrosciano Giuseppe contro Aiello Epifanio (Vol. III)
 - e) alle denunce e querele proposte dagli On/ li Gianfranco Alliata, Tommaso Leone Marchesano e Giacomo Cusumano Geloso contro l'On Giuseppe Montalbano per calunnia e diffamazione a mezzo della stampa -
- Relative tutte le suddette denunce ai mandanti della strage Portella della Ginestra.-

63-3

70-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come è noto, per la larga diffusione fatta dalla stampa nazionale di tutti i particolari del lungo dibattito del processo per la strage commessa da Giuliano Salvatore e da gregari della sua banda il 1º Maggio 1947 in località Portella delle Ginestre di Piana degli Albanesi, celebratosi davanti la Corte d'Assise di Viterbo, alcuni degli imputati ed i loro difensori protesero ogni sforzo al palese scopo di dar contenuto politico al nefando reato di cui i primi erano chiamati a rispondere.

E colui che precipuamente con le così dette sensazionali rivelazioni - sempre protestando la sua innocenza - ritenne ed ostentò per qualche tempo nel corso del dibattimento di tenere in pugno sia la sorte del dibattimento medesimo, non esitando a definirsi "il direttore d'orchestra", che quella di eminenti uomini politici, fu Gaspare Pisciotta, il quale, mentre con evidente contegno contraddittorio, da un canto respinse ogni addebito circa la sua connivenza con il Giuliano, d'altro canto rivelò di esserne stato il confidente, ed, affermando altresì di essere per tale sua qualità depositario dei più reconditi segreti di quello, lanciò gravi accuse contro l'On.le Mario Scelba, allora Ministro degli Interni della Repubblica, contro gli On.le Mattarella Bernardo, Alliata Gianfranco, Leone Marchesano Tommaso del Parlamento Nazionale, nonché contro lo Avv. Cusumano Geloso Giacomo dell'Assemblea Regionale Siciliana e l'Ispettore di P.S. Messana Ettore, additandoli quali mandanti o comunque coinvolti nella determinazione ed organizzazione della strage in parola..-

Dalle dette rivelazioni, che ebbero allora vasta eco nel paese anche per la ~~speculazione~~ giornalistica che ne seguì, trasse argomento il Prof. Giuseppe Montalbano, Deputato All'Assemblea Regionale Siciliana, per presentare alcune mozioni in sede di assemblea e per sporgere denuncia, contro l'Alliata, il Leone Marchesano ed il Cusumano Geloso, tutti del Partito Monarchico e contro il Messana, da lui depositata il 25 Ottobre 1951 al Procuratore Generale di Palermo, ponendo a base di questa anzitutto le cennate accuse del Pisciotta, nonché

516 3

le propalazioni fatte dall'imputato Genovese Giovanni di Angelo al Giudice Istruttore di Palermo, prima che venisse celebrato il dibattimento a Viterbo e delle quali ci si occuperà più ampiamente in seguito.-

Portava il Montalbano pure a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria, in seno alla denuncia, che in una lettera anonima a lui pervenuta e che non era in grado di esibire per essere andata distrutta, i predetti erano indicati quali mandanti della strage.-

Asseriva inoltre che una sera, dopo una mozione da lui presentata all'Assemblea per i fatti di Portella, era stato fatto segno ad oscure minacce da parte di tre giovinastri che lo avevano fermato per la via, e che altre minacce aveva ricevuto a mezzo di una telefonata anonima.-

A seguito di tale denuncia - resa nota dalla stampa per comunicazioni dello stesso Montalbano - con atti dei 26, 30 ottobre e 9 Novembre 1951 gli On/ni Cusumano Geloso e Leone Marchesano presentavano doglianze al Procuratore Generale di Palermo contro il Montalbano medesimo per calunnia, avendoli incolpato di essere i mandanti della strage di Portella delle Ginestre, pur sapendoli innocenti; nel contempo si querelavano contro di lui per il delitto di diffamazione a mezzo della stampa, per avere lanciato contro di essi analoga accusa in una lettera a sua firma pubblicata nel n°244 del Giornale "l'Unità" del giorno 14/10/1951.-

Altra denuncia perveniva il 1º Novembre 1951 al Procuratore Generale di Palermo a firma del giornalista Vincenzo Caputo a carico dell'On/le Mario Scelba e degli On/ni Antonino Varvaro e Li Causi Girolamo per i fatti sopra menzionati, traendo la prova di questi da risultanze delle indagini giudiziali del processo di Viterbo, nonché da alcune affermazioni contenute in un memoriale di Giuliano Mariannina, sorella del bandito, pubblicato nel n°55 del 27/10/1951 del Settimanale "L'Epoca" di Milano, affermazioni che verranno più sotto prese in esame.

817 A

Ed ancora, pochi giorni dopo, il sei novembre 1951 tal Imbrosciano Giuseppe presentava al Procuratore Generale di Palermo nella quale si asseriva che certo Aiello Epifanio, vantandosi di avere partecipato ad un'azione contro le sedi del Partito Comunista di Borgetto e Partinico, gli aveva confidato che il Col. Poletti, già ufficiale degli Affari Civili per la Sicilia durante la occupazione del territorio di questa da parte delle Forze Alleate, aveva, a mezzo di personalità politiche locali, fatto pervenire al Giuliano una lettera con cui lo si incitava a commettere la strage in parola, assicurandogli dopo sicuro rifugio negli Stati Uniti di America.-

Tutte le cennate denunce, per la evidente ragione di connessione obiettiva e subiettiva vennero riunite.-

Si chiese intanto dalla Procura Generale la necessaria autorizzazione a procedere contro i parlamentari accusati, ma il Ministro di Grazia e Giustizia restituì gli atti per una preliminare istruzione.-

Questa venne quindi eseguita ed esaurientemente col rito sommario dal Procuratore Generale di Palermo, che ritenendo le sopra enunciate accuse del tutto destituite di fondamento, motivata con-requisitoria del 31/8/1953, richiese a questa Sezione Istruttoria di volere, ai sensi dell'art. 74 C.P.P., ordinare la archiviazione degli atti inerenti alle denunce e querele predette.

Osserva la Corte che tale richiesta merita accoglimento.-

Occorre in primo luogo rilevare che le indagini sia del lungo dibattimento svoltosi a Viterbo, che quelle eseguite successivamente dal Procuratore Generale, ambo intese allo accertamento dell'eventuale concorso di mandanti nel misfatto e, nell'affermativa, alle loro identificazioni, furono esaurienti e complete.-

Nulla fu trascurato, anche allo scopo di rinvenire un presunto memoriale di Giuliano, nel seguire ogni pista che sembrò

518 53

in tal senso conducente.-

Di concreto però risultavano solamente la tardive accuse di Pisciotta Gaspare, seguite da quelle ancora più tardive di Terranova Antonino e Mannino Frank, nonché le circostanze poste in luce da Genovese Giovanni nel suo giudiziale interrogatorio al G.I., ribadite in sede dibattimentale, nelle quali si parla di certa lettera che il Giuliano avrebbe ricevuto a mezzo di suo cognato Sciortino Pasquale pochi giorni prima della strage.-

Queste le soli fonti di prova circa i pretesi mandanti -(non potendosi prendere ^{seria} in considerazione quelle contenute nello scritto anonimo pervenuto al Montalbano e non esibito giudizialmente, né le oscure minacce di cui a suo dire egli è stato vittima)- dalle quali il Procuratore Generale nella sua ~~medesima~~ motivata requisitoria ha disatteso: dalle prime perché evidentemente ^{contraddittorie} ~~medesime~~ e dalle seconde, cioè dalle congetture che potevano trarsi dalle parole del Genovese, perché equivoche e non tassitivamente indicative.-

Or è d'uopo tener presente che pur essendo diverse le denunce a carico dei detti parlamentari e del Messana e precisamente a carico di quest'ultimo e di Leone Marchesano Alliata e Cusumano la denuncia dell'On/le Montalbano; a carico di Scelba di Li Causi la denuncia del giornalista Caputo; a carico dello On/le Bernardo Mattarella le accuse giudiziali del Pisciotta, essendo la medesima la fonte delle incolpazioni - come bene ha rilevato il P.M. l'indagine, che l'Autorità Giudiziaria ha il dovere di espletare, al fine di accertarne la consistenza, non può essere che unica e contestuale.

Ciò premesso è vana appalesandosi ogni altra istruzione - poiché, come si è visto, nulla potrebbe farsi di più di quanto si è già fatto, esaminando sia pur brevemente, le accuse del Pisciotta, edisegnualmente seguite da Terranova e da Mannino e per le modalità di tempo e di luogo ⁱⁿ-cui vennero lanciate e soprattutto per il loro contenuto non può non rilevarsi l'evidente mendacio.-

Occorre anzitutto porre in rilievo il contegno processuale

6 519

degli imputati predetti:

il Mannino ed il Terranova ~~interrogati~~ nella prima fase del dibattimento di Viterbo nel giugno 1950 e cioè prima della cattura di Pisciotta, specificatamente interrogati in merito, nulla dissero circa i pretesi mandanti della strage, anzi il Pisciotta venne dal Terranova additato quale uno degli esecutori materiali del reato.

Il Pisciotta medesimo, interrogato giudizialmente nel novembre dello stesso anno, subito dopo il suo arresto, non fece alcuna propalazione e solo nel gennaio 1951, a distanza di alcuni mesi della sua cattura e quando già aveva concretizzato la linea difesa da seguire, in un interrogatorio, da lui espressamente sollecitato al G.I. allo scopo di "fare importanti rivelazioni", disse che nulla gli costava di persona in ordine alla strage di Portella, ma che era in grado di riferire che Giuliano gli aveva confidato che vi aveva ^{no}partecipato dodici persone di cui non aveva fatto i nomi e dichiarava altresì di nulla sapere circa i mandanti.-

Aggiungeva che Giuliano soleva avere contatti con gli On/le Mattarella e Vaccaro e concludeva testualmente: "però a me nulla costa perché mai ho visto i predetti Mattarella e Vaccaro conferire con Giuliano anche perché in tale epoca ero ammaltato".-

E' questo il primo passo di Pisciotta diretto allo scopo di cercare di conferire alla strage di Portella il carattere di reato politico, tentativo che verrà in seguito portato alle estreme conseguenze al pubblico dibattimento, nella speranza di coinvolgere eminenti personalità.-

Infatti successivamente egli alla udienza del 14/5/1951 della Corte di Assise di Viterbo tace sull'On/le Vaccaro ed accusa invece l'On/le Cusumano Geloso e tassativamente indica quali mandanti gli On/le Leope Marchesano, Mattarella ed Alliata con le parole che si riportano testualmente: (pag. II7)"

"si svolsero dei colloqui tra Giuliano e gli On/le Marchesano, Alliata e Bernardo Mattarella. Io ho assistito ai colloqui che